


17/8060

MODULARIO
F-TASSE - 18 bis



MOD.16 MECC (Tasse)

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2016/002/SC/000001848/0/002

DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA
UFFICIO TERRITORIALE DI MESSINA (TXX)

IL DIRETTORE PROVINCIALE PRIOLI TOMMASO

avverte

COMUNE DI TAORMINA

F. 00299100834

DOMICILIATO IN
CORSO UMBERTO 98039 TAORMINA (ME)
IN QUALITA' DI LEG.RAPPR. PRO TEMPORE

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000001848/2016

DEL 21/06/16 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MESSINA

e per i seguenti motivi:

AI SENSI DELL'ART.8 TARIFFA PARTE I ALLEGATA AL DPR 131/1986 E' STATA APPLICATA UNA IMPOSTA DI REGISTRO DI E. 240,00 (1% SULL'IMPOSIBILE DI EURO 24.079,37) PROCEDIMENTO TRA AUTOTRASPORTI F.LLI SACCA' SRL CONTRO COMUNE DI TAORMINA E MESSINAMBIENTE.

OGGETTO: ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO.

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	240,00
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE	806T	26,25
TOTALE DOVUTO		266,25 EURO

Comune di Taormina
Protocollo Generale
N. 0008070 del 11/04/2017
AREA AMMINISTRATIVA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI

IL DIRETTORE PROVINCIALE
PRIOLI TOMMASO
FIRMATO DIGITALMENTE

Dr. Salvatore Chines

Firma su delega del Direttore Provinciale
Tommaso Priolo

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **ANTONIO IRRERA**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F23 che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater, Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi a questo ufficio territoriale.

La domanda di autotutela non sospende il termine per presentare ricorso al Giudice tributario.

4) Ricorso

Quando e come presentare il ricorso

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1 al 31 agosto di ogni anno.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno
- solo per gli Uffici aventi sede nelle regioni in cui è stato attivato il processo tributario telematico, posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo reperibile sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi provvedimenti di attuazione.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale

2016/002/sc/000001848/0/002

- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dotti commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, il contribuente deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento. In caso di controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il termine di 30 giorni per costituirsi in giudizio decorre dal novantesimo giorno successivo alla presentazione del ricorso. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1 al 31 agosto di ogni anno.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficio giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta (o, solo per gli Uffici aventi sede nelle regioni in cui è stato attivato il processo tributario telematico, tramite PEC): in questo caso, il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata (o, solo per gli Uffici aventi sede nelle regioni in cui è stato attivato il processo tributario telematico, la ricevuta di PEC)
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

Nel caso di notifica del ricorso tramite PEC (solo per gli Uffici aventi sede nelle regioni in cui è stato attivato il processo tributario telematico), il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccari a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002). La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE DOTT. TOMMASO PRIOLO (ATTO
DISPOSITIVO N. 6/2017 PROT. 2017/284/RCD DEL 09/01/2017).


**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

--

2. DELEGA IRREVOCABILE A

--

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*) T X X 2 0 1 7 7 1 0 0 0 4 7 7 3 9

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. COMUNE DI TAORMINA

SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE	giorno	mese	anno
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	0 0 2 9 9 1 0 0 8 3 4			

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5. SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE	giorno	mese	anno
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T X X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R G	2 0 1 6 0 0 2 S C 0 0 0 0 0 1 8 4 8 0
codice	sub. codice (*)			Anno	Numero

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

1 0 9 T
8 0 6 T

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE

240,00
26,25
266,25

EURO (lettere)

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

DUECENTOSESSANTASEI / 25

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
			AZIENDA	CAB/SPORTELLO
giorno	mesi	anno		

--

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

n. _____ / _____
cod. ABI CAB

firma _____



Cronologico: 20170009060

A:

COMUNE DI TAORMINA

CORSO UMBERTO


TAORMINA (ME)

NOTIFICA A MEZZO POSTA
(AI SENSI DELL'ART. 14 LEGGE 20/11/1982 N. 890)

RELATA DI NOTIFICA

Il presente atto n. 16/2/SC/1848/002, composto da 5 pagine, viene spedito a mezzo dell'Ufficio postale di MESSINA tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. 76515882042-5 del 6/4/2017

IL MESSO
CAMPAGNA NATALA



AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2015/002/SC/000001864/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA
UFFICIO TERRITORIALE DI MESSINA (TXX)

Il DIRETTORE
PROVINCIALE PRIOLO TOMMASO

avverte

COMUNE DI TAORMINA

F. 00299100834

DOMICILIATO IN
CORSO UMBERTO 98039 TAORMINA (ME)

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000001864/2015

DEL 02/10/15 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MESSINA

e per i seguenti motivi:

AI SENSI DELL'ART. 8 TARIFFA PARTE I ALLEGATA AL DPR 131/1986 E' STATA APPLICATA UNA IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA DI E. 200,00 SUL DISPOSITIVO. PROCEDIMENTO TRA COMUNE DI TAORMINA / MALAMBRI' ANTONINO OGGETTO : OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	200,00
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE	806T	17,50
	TOTALE DOVUTO	217,50 EURO

Comune di Taormina
Protocollo Generale
N. 0008640 del 19/04/2017
AREA AMMINISTRATIVA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI

IL DIRETTORE PROVINCIALE
PRIOLO TOMMASO
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Capo Team
Gestione e Controllo Atti A/1
Salvatore Chiaro*
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Tommaso Priolo


**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

--

2. DELEGA IRREVOCABILE A

--

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*) T | X | X | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0

DATI DELL'ADDEBITO																	
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. COMUNE DI TAORMINA

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

--

--

--

0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 |

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5.

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

--

--

--

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T X X	codice		sub. codice (*)				R G	2 0 1 5 0 0 2 S C 0 0 0 0 0 1 8 6 4 0	Anno	Numero
-----------	--------	--	-----------------	--	--	--	-------	---	------	--------

11. CODICE TRIBUTU

12. DESCRIZIONE (*)

1 0 9 T
8 0 6 T

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE

13. IMPORTO

200,00
,
17,50
,
,
,
,
,
,
,
217,50
,

14. COD. DESTINATARIO

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

DUECENTODICIASSETTE / 50

SOSPENSIONE DI VERSAMENTO		
NON ESSERE INFORMATO DI VERSAMENTO CONCESSIONARIO/BANCA/POSTE		
DATA		CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE
giorno	mese	AZIENDA
		CAB/SPORTELLO

TRIBUNALE	

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

n. _____ / _____
cod. ABI CAB
firma _____



MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

Digitized by srujanika@gmail.com

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*) T X X 2 0 1 7 7 1 0 0 0 5 0 3 7 0

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME	DATA DI NASCITA										
COMUNE DI TAORMINA			giorno	mese	anno								
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE										
			0	0	2	9	9	1	0	0	8	3	4

6. UFFICIO O ENTE		7. COD. TERRITORIALE (*)		8. CONTENZIOSO		9. CAUSALE		10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO																					
								Anno					Numero																
T	X	X						R	G	2	0	1	5		0	0	2	S	C	0	0	0	0	0	1	8	6	4	0
codice		sub codice (*)																											

EURO (lettere) ,
DUECENTODICIASSETTE / 50

ESTRAZIONE DI VERSAMENTO (DA COMPARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)				
DATA		CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE		
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO


**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

--

2. DELEGA IRREVOCABILE A

--

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

T | X | X | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. COMUNE DI TAORMINA

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

--

--

--

0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | | | |

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5.

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

--

--

--

| | | | | | | | | | | | | | | |

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T | X | X
codice sub. codice (*)

| | |

|

R | G

Anno Numero
2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | S | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 4 | 0

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

1 | 0 | 9 | T
8 | 0 | 6 | T
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE200,00	
17,50	
,,	
,,	
,,	
,,	
,,	
217,50	

EURO (lettere)

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

DUECENTODICIASSETTE / 50

ESTREME VERSAMENTO
DA COMPARE CON IL CONCESSIONARIO DELLA BANCA O DELLE POSTE

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
		AZIENDA	CAB/SPORTELLO	
giorno	mese	anno		

--

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **ANTONIO IRRERA**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F23 che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater, Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi a questo ufficio territoriale.

La domanda di autotutela non sospende il termine per presentare ricorso al Giudice tributario.

4) Ricorso

Quando e come presentare il ricorso

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1 al 31 agosto di ogni anno.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno
- solo per gli Uffici aventi sede nelle regioni in cui è stato attivato il processo tributario telematico, posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo reperibile sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi provvedimenti di attuazione.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale

2015/002/SC/000001864/0/001

- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, il contribuente deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento. In caso di controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il termine di 30 giorni per costituirsi in giudizio decorre dal novantesimo giorno successivo alla presentazione del ricorso. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1 al 31 agosto di ogni anno.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta (o, solo per gli Uffici aventi sede nelle regioni in cui è stato attivato il processo tributario telematico, tramite PEC); in questo caso, il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata (o, solo per gli Uffici aventi sede nelle regioni in cui è stato attivato il processo tributario telematico, la ricevuta di PEC)
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

Nel caso di notifica del ricorso tramite PEC (solo per gli Uffici aventi sede nelle regioni in cui è stato attivato il processo tributario telematico), il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrata.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002). La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE DOTT. TOMMASO PRIOLI (ATTO DISPOSITIVO N. 6/2017 PROT. 2017/284/RCD DEL 09/01/2017).

Cronologico: 20170010091

A:

COMUNE DI TAORMINA

CORSO UMBERTO

TAORMINA (ME)

NOTIFICA A MEZZO POSTA
(AI SENSI DELL'ART. 14 LEGGE 20/11/1982 N. 890)

RELATA DI NOTIFICA

Il presente atto n. 0, composto da 2 pagine, viene spedito a mezzo dell'Ufficio postale di MESSINA tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. 76696109652-5 del 14 APR. 2017


MESSO
RINALDI ANTONIO

